

Riapre la Voluntary: tra conferme e novità

di [Andrea Lupini](#)

Publicato il 29 Novembre 2016

sta per ripartire la stagione delle Voluntary bis: in questo articolo proponiamo una prima analisi della normativa: la voluntary bis è simile all'originale, ma non proprio identica - bisogna soprattutto verificare i Paesi che hanno aderito allo scambio di informazioni e non sono più paradisi fiscali

Nell'aula del Senato con 162 "sì" e 86 "no" (un astenuto) è stato approvato definitivamente il Decreto fiscale confermando la fiducia al Governo e quindi anche all'articolo 7 della Legge 193/2016 (*riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate*).



Le conferme

Oltre alle altre sanzioni (IVA, IRAP, IVIE e IVAFE) sono confermate le sanzioni sulle violazioni dichiarative per omesso quadro RW e dichiarazione infedele per redditi non dichiarati, fino al 30 settembre 2016. I termini di presentazione della istanza di collaborazione volontaria sono fissati entro e non oltre il 31 Luglio 2017. Il versamento del dovuto andrà previamente conteggiato dal professionista e versato con l'autoliquidazione delle imposte interessi e sanzioni entro il 30 Settembre 2017 prima o unica rata di tre rate massimo.

Le novità

Per i contribuenti che vorranno ottenere l'esonero dal quadro RW per il periodo 2016 e per la frazione di tempo intercorrente dal 1 Gennaio alla data di inoltro

della richiesta e diversamente dalla precedente versione ove si poteva optare per il conteggio “*forfettario*” o “*analitico*” senza particolari condizionamenti, la nuova procedura di *voluntary disclosure* comporterà la necessità della completezza informativa alle relazioni di accompagnamento ove le attività che hanno generato redditi esteri (di natura finanziaria e non finanziaria), dovranno essere analiticamente illustrate.

Altro aspetto di rilevante importanza è **l’eliminazione del raddoppio dei termini** nelle ipotesi in cui la regolarizzazione ha per oggetto attività finanziarie detenute (direttamente o indirettamente) in Paesi con i quali è già in vigore lo scambio delle informazioni conforme allo “*scambio delle informazioni allargato*” di cui all’articolo 26 del modello delle convenzioni OCSE ovvero come il TIEA (*Tax information exchange agreement*).

L’Italia presenta il TIEA nella sua versione “bilaterale” con:

Principato di Monaco (2 Marzo 2015),

Gibilterra (firmato il 2 Ottobre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2014),

Isole Cayman (firmato il 2 Ottobre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 9 Luglio 2015)

Jersey (firmato il 3 Marzo 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 30 Ottobre 2014)

Isole Cook (firmato il 17 Maggio 2011 ed in Gazzetta Ufficiale il 30 Ottobre 2014)

Guernsey (firmato il 5 Settembre 2012 ed in Gazzetta Ufficiale il 4 Marzo 2015)

Isola di Man (firmato il 16 Settembre 2013 ed in Gazzetta Ufficiale il 2 Marzo 2015).

Nell'elenco vanno inclusi i TIEA con **Lietchtestein e Andorra**.

Alla luce degli accordi TIEA sullo scambio di informazioni a richiesta, è utile osservare che il medesimo modello ancorché vincolato alla sola richiesta di informazioni che dovranno passare al vaglio delle condizioni di cui all'articolo 5(5) del modello, è importante evidenziare che i paesi firmatari possono estendere la loro cooperazione ad altre modalità di scambio di informazione se intenzionalmente voluto. Pertanto, il TIEA è tecnicamente da considerare l'anticamera dello scambio automatico multilaterale proprio per la natura di modello bilaterale e multilaterale da cui nasce. Tra l'altro, uno degli scopi sostanziali del modello TIEA è quello di poter verificare altri soggetti infatti secondo l'art. 2 del Modello TIEA uno Stato firmatario (Autorità competente dell'Italia) non ha l'obbligo di raccogliere informazioni limitatamente ai soggetti residenti in Italia o della nazionalità Italiana purché quelle informazioni gli saranno necessarie per raggiungere i fini dell'accertamento fiscale.

Infine va ricordato che **viene introdotto il nuovo reato di abuso fraudolento della procedura**. Viene potenziata l'attività di accertamento con la collaborazione attiva dei Comuni (c.d. liste selettive) che segnalano i cambi di residenza verso l'estero.

[blox_button text="E' GIA' DISPONIBILE IL FORMUALARIO PER LA RACCOLTA DAI AI FINI DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE" link="https://www.commercialistatelematico.com/e-commerce/voluntary-disclosure-bis-facsimile-in-word-di-verbale-di-consegna-documenti.html" target="_self" button_type="btn-

default" icon="" size="btn-md" /]

29 novembre 2016 Andrea Lupini